Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 9 del 19 Marzo 2022

SOMMARIO

1. BANCHE E IFRS DIVERSI DAGLI INTERMEDIARI BANCARI - Pubblicati gli aggiornamenti delle
disposizioni relative alla redazione del bilancio
2. APPROVAZIONE BILANCI 2021 - I commercialisti chiedono la proroga di 180 giorni
3. LEVATA DEI PROTESTI CAMBIARI - Adeguati gli importi dei diritti di protesto e di indennità di accesso
- Aumento del 4,9%
4. TERZO SETTORE - Il regime di incompatibilità tra la figura del "volontario" e del "lavoratore" -
Chiarimenti dal Ministero del Lavoro3
5. IL BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - Nuova pubblicazione della Fondazione Nazionale
Commercialisti4
6. MODELLO EAS - Obbligo di trasmissione dati entro il 31 marzo - Novità con l'avvio del RUNTS 5
7. CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - Intervento della Corte Costituzionale -
Infondate le censure sui contributi avanzate dal Consiglio di Stato - Auspicabile un intervento del
legislatore5
8. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Precisati i requisiti per la formazione
dell'elenco degli esperti6
9. CRISI D'IMPRESA - Dettate nuove regole per la determinazione dei compensi dei commissari giudiziali
e dei componenti i comitati di sorveglianza
10. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - In arrivo un decreto correttivo di
recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023
11. INAIL - Istituito l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto
12. ABUSIVISMO EDILIZIO - Istituita la banca dati nazionale al fine di contrastare il fenomeno
13. RICICLO RIFIUTI - Fissati i criteri e le modalità di attuazione del Fondo per il sostegno delle società
di gestione
DI GIRASOLE - Le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico
15. IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA - Prorogati al 30 marzo i termini per la presentazione
delle domande di agevolazioni
fondo complementare al PNRR
17. PRODUTTORI OLIVICOLI - Domanda per contributi entro il 31 marzo
18. RINNOVABILI E BATTERIE - Attuazione dell'investimento 5.1 del PNRR
19. NUOVA SABATINI - NUOVE MODALITA' DI EROGAZIONE - Le indicazioni del Ministero dello sviluppo
economico
20. LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO - Obbligo di iscrizione all'INAIL entro il 18 marzo 13
21. INCENTIVI A TASSO ZERO PER NUOVE IMPRESE - 150 milioni per giovani e donne
22. FILIERE AGRICOLE - ESONERO CONTRIBUTIVO - Compilazione e trasmissione delle domande dal 27
marzo
23. FILIERE ITTICHE - Stanziati 20 milioni di euro
24. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Online i dati relativi al quarto trimestre 2021
Altre notizie in breve

Lo sapevi che	18
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	20

1. BANCHE E IFRS DIVERSI DAGLI INTERMEDIARI BANCARI - Pubblicati gli aggiornamenti delle disposizioni relative alla redazione del bilancio

La **Banca d'Italia** ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, **due comunicati entrambi datati 21 dicembre 2021** e che riguardano rispettivamente:

- l'aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni del provvedimento «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia;
- l'aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni della circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione» aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia.

Le modifiche sono dovute alla situazione legata alla pandemia da Covid-19 proprio per fornire al mercato informazioni sugli **effetti** che la stessa e le misure di sostegno all'economia hanno **prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi,** nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari.

Nel definire l'aggiornamento alle integrazioni la Banca d'Italia ha tenuto conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie, dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle **modifiche all'IFRS 16 «Leasing» connesse al Covid-19.** Le disposizioni allegate alle comunicazioni **si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.**

La Banca d'Italia specifica che, in relazione alla natura temporanea dell'emergenza da Covid-19 e delle misure di sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore fino a diversa comunicazione.

Ricordiamo che con il **provvedimento 29 ottobre 2021** - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2021 - Supplemento straordinario n. 1 - la Banca d'Italia ha emanato le disposizioni relative a **«Il bilancio degli intermediari IFRS** (*International Financial Reporting Standards*) **diversi dagli intermediari bancari»**, che si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021. A partire dal quale non trova più applicazione il provvedimento della Banca d'Italia del 30 novembre 2018.

Le disposizioni disciplinano:

- gli **schemi del bilancio** (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto),
- gli **schemi del rendiconto dei patrimoni destinati** (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto del patrimonio destinato) e
- le principali informazioni da fornire in nota integrativa del bilancio e del rendiconto.

LINK:

Per consultare il testo della comunicazione del 21 dicembre 2021 e del suo allegato, clicca qui.

LINK:

Per consultare il testo della comunicazione del 21 dicembre 2021 e del suo allegato con integrazioni alla circolare n. 262/2005, clicca qui.

LINK:

Per consultare il testo del provvedimento del 29 ottobre 2021 e dei suoi allegati, clicca qui.

LINK:

Per consultare il testo della circolare n. 262/2005, clicca gui.

2. APPROVAZIONE BILANCI 2021 - I commercialisti chiedono la proroga di 180 giorni

Con un comunicato pubblicato il 9 marzo scorso sul proprio sito internet il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDEC) informa che, con una lettera inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e alle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato, è stato chiesto di prorogare il termine finale di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci societari chiusi al 31 dicembre 2021 a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La proroga sarebbe "in analogia a quanto disposto per l'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2020 dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27" e si rende necessaria in considerazione del fatto che con il perdurare del **periodo di emergenza nazionale** causato dalla **pandemia** anche nel primo trimestre 2022, le difficoltà emergenti per **le società di capitali** nel determinare i **valori di bilancio** si perpetuano anche per questo esercizio.

A ciò si debbono aggiungere **talune norme**, non marginali, che a tutt'oggi **non hanno una chiara applicazione** e, ancorché di natura fiscale, incidono sulla apposizione dei valori in bilancio.

LINK:

Per consultare il testo del comunicato, clicca qui.

3. LEVATA DEI PROTESTI CAMBIARI - Adeguati gli importi dei diritti di protesto e di indennità di accesso - Aumento del 4,9%

Con **decreto del 3 marzo 2022** del Ministero della giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, sono stati adeguati gli importi dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

A decorrere dal 1º aprile 2022, gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati segue:

1. diritto di protesto:

- minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34;
- massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;

2. indennità di accesso:

- a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08;
- b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47;
- c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55;
- d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42;
- e) fino a 20 chilometri: euro 7.58 + 0.37 = 7.95.

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08. L'adequamento, legato all'indice del costo della vita nel periodo 2020 - 2022, ha subito la

maggiorazione del 4,9%, rispetto ai vigenti importi dei diritti.

LINK

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

4. TERZO SETTORE - Il regime di incompatibilità tra la figura del "volontario" e del "lavoratore" - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Volontariato e lavoro nel Terzo settore: nessuna incompatibilità tra le due figure se svolte all'interno di una rete purché per enti differenti.

Questo l'orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che emerge dalla lettura della **nota del 10 marzo 2022, Prot. 34/4011/2022**, emanata in risposta ad un quesito con il quale si chiedeva se il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale sia o meno compatibile con l'attività che il medesimo soggetto svolga in qualità di **volontario presso un ente di base o un Comitato Regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete**

nazionale, considerata la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l'ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia.

In particolare, l'amministrazione è stata chiamata a rispondere in merito alla possibilità, per un medesimo soggetto, di ricoprire la veste di lavoratore all'interno di un comitato regionale e quella di volontario presso un ente base o comitato di diversa regione appartenente alla medesima rete.

Sul punto, il Ministero richiama la disposizione prevista dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) che prevede una **generale incompatibilità tra la qualifica di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato**, autonomo o comunque retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato tramite il quale svolge la propria attività.

La previsione ha quindi portata ampia e generalizzata, come si evince dal tenore generale della stessa, che fa riferimento a "*qualsiasi rapporto di lavoro*" e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.

Essa tuttavia va coerentemente rapportata al più ampio inquadramento fornito dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 17, secondo cui nel definire il **volontario** viene innanzitutto evidenziato quale requisito caratterizzante quello **della libera scelta, della personalità, spontaneità, gratuità e dell'assenza di finalità di lucro**, neanche indirette; in secondo luogo, si prescrive che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.

D'altro canto, seppur l'intento della norma sia quello di consentire al volontario di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la propria disponibilità, il Ministero rileva che il citato articolo 17, comma 5 del CTS debba essere letto tenendo conto, nel caso specifico, delle **peculiarità che contraddistinguono la rete associativa e l'ente di secondo livello**.

Tali soggetti appaiono, infatti, anche sotto il profilo statutario, caratterizzato da un'autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Situazione questa che, secondo il Ministero, porterebbe a **non riscontare alcuna incompatibilità**, in base al più volte citato articolo 17, tenuto conto che **le due realtà che si avvalgono della prestazione delle medesima persona** (l'uno sotto veste di lavoratore e l'altro di volontario), **risultano di fatto distinti e separati.**

LINK:

Per consultare il testo della nota ministeriale n. 34/4011/2022, clicca qui.

<u>5. IL BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - Nuova pubblicazione della Fondazione Nazionale Commercialisti</u>

La Riforma del Terzo settore, avviata con la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e in seguito attuata con successivi decreti delegati tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore", costituisce un passaggio epocale per gli enti che operano senza fine di lucro.

Il cosiddetto "Terzo settore" svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento delle comunità locali e, contestualmente, ricopre un rilevante ruolo sociale ed economico.

Il legislatore della Riforma ha attribuito al bilancio di esercizio una funzione centrale, affidano allo stesso il compito di individuare i parametri che definiscono lo status di ente del Terzo settore, la sua "commercialità" nonché i vari adempimenti e obblighi amministrativi, comunicativi e gestionali.

La Fondazione nazionale commercialisti, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un comunicato stampa del 17 marzo 2022, ha reso noto di aver pubblicato un volume che porta come titolo "Il bilancio degli Enti del Terzo settore - Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell'OIC 35 Principio Contabile ETS".

Autore del volume è **Matteo Pozzoli**: professore associato di Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Napoli "*Parthenope"*, consulente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti per le aree non profit, principi contabili e valutazioni, e componente dell'Ufficio legislativo.

Il documento, **scaricabile gratuitamente**, include un'analisi delle previsioni giuridiche e contabili contenute:

- nel Codice del Terzo settore (CTS),
- nel **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020**, recante "*Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore*" e
- nell'OIC 35 Principio contabile ETS dell'Organismo Italiano di Contabilità.

L'approfondimento tratta il tema con un **approccio tecnico-contabile**, cercando di analizzare le connessioni che l'informativa di bilancio ha con gli **adempimenti civilistici** e di diversa natura connessi.

Si tratta di uno **strumento utile per le organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, al fine di predisporre il primo bilancio conforme alle nuove previsioni.

I INK:

Per consultare il testo del volume, clicca qui.

<u>6. MODELLO EAS - Obbligo di trasmissione dati entro il 31 marzo - Novità con</u> l'avvio del RUNTS

Le associazioni che registrano variazioni sui dati fiscali comunicati in precedenza **devono trasmettere** all'Agenzia delle Entrate il Modello EAS.

Per procedere si ha tempo fino alla scadenza del **31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è** verificata la novità significativa per il Fisco.

Lo stesso strumento deve essere utilizzato dalle neonate associazioni entro 60 giorni dalla costituzione degli enti.

La presentazione del modello modello EAS rappresenta quindi **uno dei principali obblighi degli enti associativi senza scopo di lucro** che usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30, comma 1 del D.L. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009.

Vi sono però anche **alcune esclusioni dall'obbligo di invio del modello**, sia di carattere "soggettivo" sia relative alle informazioni che, sebbene siano variate, non vanno comunicate all'Amministrazione finanziaria.

Modello EAS e RUNTS

Ricordiamo, tuttavia, che la piena operatività della riforma del Terzo Settore e in particolare del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, sta per cambiare le carte in tavola anche per quanto riguarda questo tipo di comunicazione.

La necessità di trasmettere il modello EAS per gli enti del Terzo Settore **cesserà, infatti, con la piena operatività del RUNTS**.

Il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), all'articolo 94, comma 4, dispone che "Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30". Dunque, posto che non vi sono previsioni contrarie, per i soggetti che in precedenza erano tenuti alla presentazione dell'EAS, con l'avvio dell'operatività del RUNTS (avvenuta il 23 novembre 2021), tale adempimento dovrebbe essere venuto meno.

Ad ogni modo, auspicando chiarimenti sul punto e nell'attesa che le procedure di iscrizione del Registro vengano perfezionate, può comunque risultare ancora opportuno presentare il modello EAS - **entro il prossimo 31 marzo** - per le variazioni dei dati che in precedenza rendevano obbligatoria la comunicazione.

LINK:

Per altre informazioni dal sito dell'Agenzia delle entrate, clicca qui.

7. CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - Intervento della Corte Costituzionale - Infondate le censure sui contributi avanzate dal Consiglio di Stato - Auspicabile un intervento del legislatore

Il **Consiglio di Stato**, con ordinanza del 9 novembre 2020 (reg. ord. n. 69 del 2021), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'**articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, recante «Codice del Terzo settore», in riferimento complessivamente agli artt. 2, 3, 4, 9, 18, 76 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui **riserva** alle **organizzazioni di volontariato** i contributi per l'acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, escludendo gli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime attività di interesse generale.

Il Consiglio di Stato in particolare è stato chiamato a decidere l'appello proposto dalla Fondazione CATIS, attiva nel settore del soccorso con autoambulanze, nei confronti della sentenza che ha parzialmente rigettato il ricorso avverso sia il decreto ministeriale recante le modalità di attuazione delle disposizioni del censurato art. 76, sia le linee guida del procedimento per l'erogazione dei contributi da questo previsti con riferimento all'annualità 2017; gli atti impugnati l'avrebbero infatti **esclusa**, al pari degli altri ETS non aventi la struttura tipica delle ODV, dalle provvidenze economiche per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali da adibire all'attività istituzionale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 72, emessa il 23 febbraio 2022 e depositata il 15 marzo 2022 (poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie speciale n. 11 del 16 marzo 2022), ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sull'articolo 76 del Codice del Terzo settore riguardante i contributi, in particolare per le ambulanze, riservati alle organizzazioni di volontariato, ma al contempo auspica che il legislatore intervenga a rivedere in termini meno rigidi il filtro selettivo previsto dall'articolo 76 del Codice del terzo settore, in modo da permettere l'accesso alle relative risorse anche a tutti quegli enti sulla cui azione più si riflette la portata generale del vincolo per cui al volontario possono essere rimborsate «soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata».

La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura delle organizzazioni di volontariato (OdV) determina un vincolo particolarmente stringente al mero rimborso delle spese, preordinato a esaltare la gratuità che connota l'attività del volontario. Il che preclude la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell'attività margini positivi da destinare all'incremento dell'attività stessa. Non è così, invece, per le imprese sociali, che possono percepire forme di corrispettivo dai destinatari delle prestazioni rese.

Pertanto, **gli enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente da volontari** potrebbero essere esposti al rischio di non poter finanziare l'acquisto o il rinnovo di beni, come quelli considerati nella norma censurata. Sarebbe però un paradosso, vista la centralità che lo stesso Codice del terzo settore assegna al volontariato, riconosciuto peraltro dalla giurisprudenza costituzionale come modello «dell'azione positiva e responsabile» della persona e «modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche».

LINK:

Per consultare il testo della sentenza n. 72/2002 clicca qui.

LINK:

Per consultare il testo del comunicato stampa della Corte Costituzionale clicca qui.

8. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Precisati i requisiti per la formazione dell'elenco degli esperti

Con l'**Informativa n 28 del 4 marzo 2022** il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha diffuso ai Consigli degli Ordini Locali la risposta del Ministero della Giustizia alle osservazioni formulate dall'Associazione Nazionale Commercialisti e dall'Associazione ADR & Crisi – Commercialisti ed avvocati, relativamente alla **Circolare del 29 dicembre 2021** recante "*Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)*".

Le Associazioni istanti hanno chiesto la modifica della circolare, in quanto a loro avviso non rispondente alla ratio dell'art 3 comma 3 del D.L. n. 118/2021, come modificato dalla L. 147/2021, circa i **requisiti** dei professionisti e le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, nonché le differenze tra requisiti richiesti ai commercialisti e agli avvocati, da un lato, e ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti non iscritti in albi dall'altro.

Ricordiamo che il citato comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti **gli iscritti da almeno cinque anni**:

- all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- o all'**albo dei consulenti del lavoro** che documentano di avere concorso, **almeno in tre casi**, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono, inoltre, essere inseriti nell'elenco "coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza".

Il Ministero, con **Nota del 24 febbraio 2022, Prot. 0041087**, dopo aver precisato la finalità della modifica apportata dalla L. n. 147/2021, di conversione del D.L. n. 118/2021, ha fatto delle ulteriori precisazioni in merito agli specifici incarichi e prestazioni professionali individuati nella citata circolare come indicativi delle esperienze pregresse maturate nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa, che riassumiamo nei punti che seguono.

- L'incarico di gestore della crisi nella ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'art 7 della L. 3/2012 sottende la scelta di tener conto di incarichi ricoperti presso imprese agricole, che hanno determinate caratteristiche e che possono anche essere di grandi dimensioni, diversamente dalle imprese commerciali che accedono in via ordinaria alle procedure di sovraindebitamento.
- 2) L'incarico di cui al n. 5 della circolare advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale, funzionale alle imprese in crisi, valorizza l'esperienza di advisor nella ristrutturazione sia del debito tributario sia, partitamente o congiuntamente, nella ristrutturazione del debito previdenziale, dovendosi intendere le "problematiche fiscali" come comprensive di entrambe.
- 3) L'incarico di cui al punto 7, ossia attività di amministrazione, direzione, controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende, rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello Stato di insolvenza, oltre a dover essere puntualmente documentato, deve avere avuto esito positivo, in quanto la ratio sottesa l'articolo 3 comma 3 è quella di inserire nell'elenco degli esperti esclusivamente professionisti capaci di concludere positivamente la ristrutturazione aziendale, in modo da renderla un'efficace strumento di risoluzione della crisi d'impresa.
- 4) In merito all'esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a dimostrare l'idoneità all'incarico di esperto, la circolare è chiara nell'esplicitare la ratio della scelta operata, avendo optato per circoscrivere il rilievo alle sole attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, laddove invece, notoriamente il curatore fallimentare interviene nel momento in cui la crisi e insolvenza dell'impresa sono oramai conclamate, occupandosi della sua liquidazione e viene solo occasionalmente incaricato della gestione provvisoria dell'impresa.

LINK:

Per consultare il testo della nota del Ministero della giustizia clicca qui.

9. CRISI D'IMPRESA - Dettate nuove regole per la determinazione dei compensi dei commissari giudiziali e dei componenti i comitati di sorveglianza

Il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il **decreto** congiunto del 21 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022, hanno determinato l'importo del compenso spettante ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo ad una modifica del decreto ministeriale del 3 novembre 2016,

In particolare, i nuovi compensi relativi alla gestione dell'esercizio d'impresa saranno legati al volume dei ricavi realizzati.

Al fine di limitare il ricorso a consulenze e incarichi a professionisti per lo svolgimento delle attività relative all'incarico commissariale, ove non strettamente indispensabili, se nel corso della procedura il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore al 5% dell'attivo realizzato dalla procedura, il compenso finale del commissario è ridotto proporzionalmente:

- del 10% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 5% ed il 10% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;
- del **15**% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 10,01% ed il 20% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;
- del 25% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 20,01% ed il 30% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;
- del **40%** se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura risulta essere superiore al 30% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura, non sarà corrisposto alcun compenso.

Sono **escluse dal computo dei costi sostenuti per consulenze e incarichi** di cui sopra le spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio degli interessi della procedura e quelle previste dagli adempimenti di legge in materia.

Apportate **modifiche all'allegato III**, che riporta le nuove aliquote percentuali per la determinazione del compenso del commissario straordinario.

Sostituito l'allegato IV che riporta la determinazione del compenso dei componenti del Comitato di sorveglianza.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

10. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - In arrivo un decreto correttivo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023

La Commissione istituita dal Ministro di grazia e giustizia ha predisposto la **bozza di schema di decreto legislativo**, circolata tra gli addetti ai lavori, con relativa Relazione illustrativa, recante "Modifiche al Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)".

Il decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri n. 67 del 17 marzo 2022.

Tra le modifiche ipotizzate, una **nuova definizione di "crisi"** (art. 2) e la **riscrittura della norma sugli assetti organizzativi** (art. 3), con l'individuazione puntuale delle attività e delle misure che l'organo amministrativo deve porre in essere per consentire la rilevazione tempestiva della crisi.

Da tener presente che il **testo diffuso tra gli addetti ai lavori non è ufficiale** e non è chiaro ancora se l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia sia stato incaricato di apportare ulteriori modifiche: ci riserviamo, pertanto, di tenervi aggiornati nei prossimi giorni sulle eventuali novità e sul contenuto del testo che verrà sottoposto alle Commissioni parlamentari.

11. INAIL - Istituito l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto

L'INAIL, con l'**istruzione operativa n. 2654 del 10 marzo 2022**, ha reso noto che sono state modificate le procedure dei Servizi Online per l'adeguamento dell'archivio al nuovo sistema di identificazione delle unità da diporto introdotto con l'istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).

Con l'istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), è stato superato il vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, gestiti in formato cartaceo e detenuti presso ciascun ufficio circondariale marittimo, prevedendone l'informatizzazione e la devoluzione delle relative competenze ad un'unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale.

È stato, pertanto, istituito l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), che contiene le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto, tra cui l'identità del proprietario, gli elementi tecnici dell'unità, nonché "tutti gli atti soggetti a pubblicità legale" relativi al mezzo, come ad esempio i controlli di sicurezza della navigazione effettuati sulle unità da diporto dalle autorità competenti (primariamente il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera).

- Il **SISTE è attivo dal 1º gennaio 2021** presso il Dipartimento trasporti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed è **articolato nelle seguenti strutture**:
- 1) Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);
- 2) l'Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON);
- 3) lo Sportello Telematico del Diportista (STED).
- Lo Sportello telematico del diportista (STED) è abilitato al rilascio dei sequenti documenti:
- la licenza di navigazione e il suo aggiornamento mediante appositi tagliandi nonché il rilascio di duplicati;
- il certificato di sicurezza;
- il certificato di idoneità;
- l'autorizzazione alla navigazione temporanea;
- la licenza provvisoria.

La nota INAIL illustra le **novità operative introdotte in Servizi Online** a seguito delle implementazioni in oggetto.

I INK:

Per consultare il testo della istruzione operativa INAIL n. 2654/2022 clicca qui.

12. ABUSIVISMO EDILIZIO - Istituita la banca dati nazionale al fine di contrastare il fenomeno

E' stata istituita, con **decreto del 8 febbraio 2022** del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, la **Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio**.

Nella **prima fase la banca dati sarà alimentata** con le informazioni sugli immobili e le opere abusive oggetto delle **segnalazioni effettuate dai Comuni**.

Le successive estensioni avverranno con la collaborazione dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia, della Transizione ecologica, della Cultura, dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate, delle Regioni e dei Comuni.

Nella banca dati saranno censiti i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale e le relative informazioni potranno essere consultate dalle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio.

Il sistema consentirà di agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni.

Le amministrazioni e gli enti competenti in materia di abusivismo sono tenuti ad alimentare la banca dati, a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti accertati e sui conseguenti provvedimenti emessi. Si segnala infine che per sostenere i Comuni negli **interventi di demolizione delle opere abusive** è istituito presso il Ministero un **fondo di 15 milioni di euro**, rifinanziato con la L. n. 234/2021 (Legge di bilancio per il 2022).

LINK:

Per consultare il testo del decreto dell' 8 febbraio 2022 clicca qui.

13. RICICLO RIFIUTI - Fissati i criteri e le modalità di attuazione del Fondo per il sostegno delle società di gestione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022, il **decreto 31 dicembre 2021** del Ministero della Transizione Ecologica che definisce criteri e delle modalità di attuazione del **Fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti**, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Il **Fondo**, istituito dall'art. 6-ter della L. n. 106/2021, di conversione del D.L. n. 73/2021, è finalizzato a **sostenere le società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti** che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà ad operare nonostante la crisi generata dal calo della domanda di materiale riciclato.

Soggetti beneficiari sono le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti fissati all'articolo 3 del decreto.

Soggetto attuatore è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.- Invitalia (art. 6).

L'agevolazione è concessa in forma di **contributo in conto esercizio concedibile** fino al 20% della riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019 (art. 4).

I termini e le modalità di presentazione delle domande di beneficio saranno definiti con **un successivo provvedimento del Ministero della transizione ecologica** (art. 5, comma 3).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto 31 dicembre 2021 clicca qui.

14. ETICHETTATURA DI PRODOTTI CONTENENTI OLI VEGETALI IN SOSTITUZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI GIRASOLE - Le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico

L'olio di girasole scarseggia ed è in via di esaurimento.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pertanto deciso **di introdurre "misure temporanee eccezionali" volte a tutelare i consumatori** e a non gravare eccessivamente sulle spalle delle aziende produttrici.

In via transitoria, i produttori potranno quindi **modificare le proprie etichette**. Così le aziende potranno sostituire in etichetta, nella lista degli ingredienti, l'olio di girasole con altri oli vegetali, con **uno sticker** sulle etichette già stampate o riportando anche la dizione generica "**oli e grassi vegetali**" su quelle nuove.

In considerazione della situazione degli approvvigionamenti delle materie prime dovuta al conflitto in **Ucraina**, il Ministero dello Sviluppo economico ha, infatti, pubblicato la circolare 11 marzo 2022, Prot. 0066415, che consente all'industria alimentare italiana di poter utilizzare eccezionalmente le etichette e gli imballaggi già in possesso, sostituendo l'**olio di girasole** con altri oli vegetali nella lista degli ingredienti dei prodotti.

L'intervento si è reso necessario - spiega il Ministero - per garantire la **continuità della produzione** ed evitare un aumento dei costi, come segnalato dalle maggiori associazioni imprenditoriali del settore agroalimentare e della grande distribuzione organizzata.

Pertanto il provvedimento consente ai produttori di adeguare progressivamente le **etichette** sulla base delle forniture disponibili, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e l'informazione del consumatore.

LINK:

Per consultare il testo della circolare clicca qui.

15. IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA - Prorogati al 30 marzo i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, **ISMEA** informa che la L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, ha disposto:

- una **semplificazione degli interventi agevolativi**, eliminando tra i requisiti di accesso, nel caso di soggetti organizzati in forma societaria, quello della maggioranza numerica e mantenendo solo quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne o giovani (art. 1, comma 523);
- il **trasferimento delle risorse del Fondo** istituito dall'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. "**Donne in Campo**") agli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo III, D. Lgs 185/2000 (cd. "**Più Impresa**") mantenendone la destinazione esclusiva in favore delle imprese a conduzione femminile ed incrementandone la dotazione, per l'anno 2022, di 5 milioni di euro.

Le imprese condotte da donne, di qualsiasi età, oltre a disporre di una dotazione finanziaria dedicata, potranno accedere alle seguenti agevolazioni:

- contributo fino al 35% del valore del progetto,
- mutuo a tasso zero fino al 60% del valore del progetto, e
- limite massimo di intervento di ISMEA entro 1,5 milioni di euro per singolo progetto.

Tali imprese - sino al **30 marzo 2022** - potranno continuare a presentare domande a valere sulla misura "**Donne in Campo**", che prevede esclusivamente mutui a tasso zero per interventi fino a 300 mila euro e fino al 95% del valore dell'investimento, senza alcuna forma di contributo a fondo perduto. Le domande che alla scadenza del 30 marzo 2022 non risulteranno convalidate sul portale - sezione Donne in Campo potranno essere nuovamente predisposte e successivamente convalidate sul portale - sezione Più Impresa, selezionando l'accesso come impresa femminile.

Per accedere alle agevolazioni, l'impresa richiedente deve presentare in via telematica e utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato ISMEA.

LINK:

Per maggiori informazioni, clicca qui.

16. FILIERA AGRICOLA - Fissate le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti previsti dal fondo complementare al PNRR

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2022, il **decreto 22 dicembre 2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** che definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR.

A disposizione delle aziende agroalimentari, ittiche, forestali e florovivaistiche **1,2 miliardi di euro** per investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, nella partecipazione dei produttori ai regimi di qualità, nella promozione dei prodotti agricoli e nella ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato.

Potranno essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare delle **spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro**.

Sono **soggetti proponenti** del contratto di filiera:

- a) le **società cooperative agricole e loro consorzi**, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) le **organizzazioni interprofessionali**, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- c) gli enti pubblici;
- d) le **società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola** e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purchè almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- e) le **associazioni temporanee di impresa** tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- f) le **reti di imprese** che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- Le **tipologie di interventi ammissibili** alle agevolazioni sono quelle individuate all'articolo 6 del decreto.
- Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste, deve preventivamente trasmettere al Ministero **apposita domanda di accesso**.

Tale domanda, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, dovrà essere redatta secondo l'apposito modello che sarà allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso.

LINK:

Per consultare il testo del decreto del 22 dicembre 2021 clicca qui.

17. PRODUTTORI OLIVICOLI - Domanda per contributi entro il 31 marzo

Le istruzioni operative di AGEA (*Agenzia per le erogazioni in agricoltura*) n. 13 dell'8 febbraio 2022 hanno stabilito che dal 14 al 31 marzo 2022 gli olivicoltori interessati ad eseguire investimenti in nuovi impianti o nell'ammodernamento di quelli esistenti devono presentare la domanda all'Agenzia, rispettando le procedure e le condizioni stabilite nella circolare.

Le risorse del Fondo sono destinate, per l'anno 2021, alla filiera olivicola olearia nella misura di 30 milioni di euro, così ripartiti:

- 10 milioni di euro per il sostegno di investimenti in nuovi impianti;
- 20 milioni di euro per il sostegno di investimenti nell'ammodernamento di impianti esistenti.

La misura fa riferimento al **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole numero 675444** del **23 novembre 2021**, concernente "*Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il Fondo per lo Sviluppo e il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pesca e dell'Acquacoltura*", con il quale sono state fornite le **regole** per il funzionamento del regime di aiuto per la **competitività** della **filiera olivicola** ed **olearia italiana**.

Potranno beneficiare del **sostegno** i **produttori olivicoli** associati ad Organizzazioni di Produttori riconosciute che, al momento della presentazione della domanda, risultano in possesso di fascicolo aziendale attivo inserito nel SIAN e le cui superfici agricole siano contenute all'interno del medesimo fascicolo aziendale.

Gli imprenditori agricoli potranno presentare domanda **direttamente** o rivolgendosi ai **centri di assistenza agricola**, utilizzando il **modulo precompilato** messo a disposizione da **AGEA**, contenente le **informazioni** prese dal **fascicolo aziendale**.

LINK

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo delle istruzioni operative AGEA n. 13/2022 clicca qui.

18. RINNOVABILI E BATTERIE - Attuazione dell'investimento 5.1 del PNRR

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022, il **decreto 27 gennaio 2022** del Ministero dello Sviluppo Economico che dà attuazione **dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie»** del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso lo strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo**.

In particolare, l'investimento è finalizzato a promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di **energia da fonti rinnovabili**, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV - PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico.

L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» è articolato nei **seguenti sub-investimenti**:

- a) sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»;
- b) sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»;
- c) sub-investimento 5.1.3 **«Settore batterie»**.

Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, sono pari ad **euro 1.000.000,000**, nello specifico:

- a) quanto ad euro 400.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»;
- b) quanto ad euro 100.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»;
- c) quanto ad **euro 500.000.000,00** per il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie».

LINK:

Per consultare il testo del decreto del 27 gennaio 2022 clicca qui.

19. NUOVA SABATINI - NUOVE MODALITA' DI EROGAZIONE - Le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico

E' stata pubblicata, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, la **circolare n. 696 del 17 marzo 2022**, recante "Modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relative alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016".

La circolare **recepisce le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234** (Legge di bilancio 2022), che ha disposto il ripristino dell'erogazione in più quote annuali del contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022.

Resta ferma la possibilità di procedere all'erogazione in un'unica soluzione, **nei limiti delle risorse** disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.

LINK:

Per consultare il testo della circolare e del modulo di richiesta delle rogazioni clicca qui.

20. LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO - Obbligo di iscrizione all'INAIL entro il 18 marzo

L'articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha disposto che l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Per espressa previsione normativa l'obbligo di assicurazione per i suddetti lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.

Le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo e, in particolare, l'individuazione dei soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie, sono state stabilite dal **decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, pubblicato nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 16 febbraio 2022.

L'INAIL, con la **circolare n. 11 del 24 febbraio 2022**, acquisite le osservazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le indicazioni operative per l'estensione dell'assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall'INAIL ai lavoratori autonomi dello spettacolo, finora esclusi dalla tutela.

Le istruzioni INAIL ripercorrono tutta la normativa riguardante le categorie obbligate e illustrano gli adempimenti necessari da parte dei datori di lavoro

Il termine di presentazione delle domande telematiche per la gestione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in favore dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è fissato al 18 marzo 2022.

ITNIK

Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento dal sito dell'INAIL clicca qui.

21. INCENTIVI A TASSO ZERO PER NUOVE IMPRESE - 150 milioni per giovani e donne

Dal 24 marzo, alle **ore 12**, riapre lo sportello per la presentazione delle domande di giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.

E' quanto prevede il decreto direttoriale del 16 marzo 2022 emanato dal Ministero dello sviluppo economico che rifinanzia, con **150 milioni** di euro stanziati dalla legge di bilancio 2022, la misura "**Oltre Nuove imprese a tasso zero**" che punta a sostenere la creazione e lo sviluppo di **micro e piccole imprese** composte in prevalenza o totalmente da **giovani** tra i 18 e i 35 anni oppure da **donne** di tutte le età.

L'agevolazione potrà essere richiesta da imprese che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

LINK:

Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto direttoriale del 16 marzo 2022 clicca qui.

22. FILIERE AGRICOLE - ESONERO CONTRIBUTIVO - Compilazione e trasmissione delle domande dal 27 marzo

Con il **messaggio n. 1216 del 16 marzo 2022**, l'INPS fornisce indicazioni per la fruizione dell'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali**, di cui all'articolo 70 del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*"), a favore delle **imprese** delle **filiere agricole** dei settori **agrituristico e vitivinicolo**, ivi incluse le aziende **produttrici di vino e birra** per il mese di febbraio 2021.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro e i lavoratori autonomi iscritti alla "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" devono utilizzare lo specifico modulo telematico "Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021", disponibile:

- per i datori di lavoro nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo") e
- **per i lavoratori autonomi** nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura", alla sezione "Comunicazione bidirezionale" "Invio comunicazione", a decorrere dal 17 marzo 2022.

A decorrere **dal 27 marzo 2022** i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno **compilare il modulo di domanda** ovvero convalidare e inviare le domande predisposte in bozza. La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di disponibilità del modulo; il termine di **presentazione della domanda** è, quindi, il **26 aprile 2022**

LINK:

Per maggiori informazioni e per consultare il testo del messaggio INPS n. 1216/2022 clicca qui.

23. FILIERE ITTICHE - Stanziati 20 milioni di euro

È stata raggiunta in Conferenza Stato - Regioni l'intesa sull'atteso decreto sui "Criteri e modalità di utilizzazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Annualità 2022" che consente di ripartire i fondi per lo sviluppo e il sostegno delle filiere della pesca e dell'acquacoltura.

Saranno stanziati complessivamente 20 milioni di euro, di cui:

- 15 milioni di euro per le imprese del settore marittimo,
- 3,5 milioni di euro saranno destinati all'acquacoltura e
- **1,5 milioni di euro** per il comparto operante nelle acque interne attraverso le Regioni e le Province autonome nell'ambito delle loro attribuzioni.

I INK:

Per maggiori informazioni clicca qui.

24. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Online i dati relativi al quarto trimestre 2021

Pubblicati i report con i tutti i dati su Startup e PMI innovative relativi all'ultimo trimestre del 2021 che confermano la tendenza, già registrata durante tutto l'anno, della forte spinta all'**innovazione** nel nostro Paese

L'analisi è stata realizzata dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale.

Nel quarto trimestre 2021 le **Startup innovative** inscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese risultano **14.077**, con un capitale sociale in aumento rispetto al terzo trimestre (+24,5 milioni di euro, +2,68%), attestatosi in media a circa 65 mila euro a impresa.

Evidente anche il processo di **digitalizzazione** in atto. Il 75,7% delle Startup innovative fornisce infatti servizi alle imprese in specializzazioni digitali: 38,5% produzione di software e consulenza informatica, 14,3% attività di R&S e 8,9% attività dei servizi d'informazione.

Anche il 16% di Startup innovative che operano nel manifatturiero si occupano principalmente di **tecnologia**, in particolare il 2,9% fabbricazione di macchinari, mentre il 2,3% fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici.

LINK:

Per maggiori informazioni e per scaricare i dati del guarto trimestre 2021 clicca qui.



1) <u>RICONOSCIMENTO FACCIALE - IL GARANTE PRIVACY SANZIONA CLEARVIEW AI PER 20 MILIONI DI EURO</u>

Con il **provvedimento n. 50 del 10 febbraio 2022**, il Garante per la protezione dei dati personali, nel sanzionare la società americana **Clearview AI Inc.**, ha contestato a quest'ultima di aver messo in atto un **vero e proprio monitoraggio biometrico di persone che si trovano nel territorio italiano**, imponendo una sanzione di 20 milioni di euro.

La Società - che dichiara di possedere un database di oltre 10 miliardi di immagini di volti di persone di tutto il mondo, estratte da fonti web pubbliche tramite web scraping (come siti di informazione, social media e video online) - offre un servizio di ricerca altamente qualificata che, grazie a sistemi di intelligenza artificiale, **consente la creazione di profili basati sui dati biometrici estratti dalle immagini**, eventualmente arricchiti da altre informazioni ad esse correlate, come titolo e geolocalizzazione della foto, pagina web di pubblicazione.

Dall'istruttoria del Garante, attivata anche a seguito di reclami e segnalazioni, è emerso che Clearview AI, diversamente da quanto affermato dalla società, consente il tracciamento anche di cittadini italiani e di persone collocate in Italia.

LINK:

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del provvedimento n. 50/2022 clicca qui.

2) BONUS FIGLI DISABILI - DALL'INPS ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'INPS, con la circolare n. 39 del 10 marzo 2022, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda per l'accesso al bonus figli disabili.

La misura prevede un contributo, pari ad un **massimo di 500 euro**, a favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

L'istanza per la richiesta del contributo ha valenza annuale e deve essere presentata, **esclusivamente in via** telematica all'INPS, dal 1° febbraio al 31 marzo per il 2022 e per il 2023.

La domanda per ottenere il contributo mensile in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico, può essere presentata dal genitore che risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

- a) sia residente in Italia;
- b) disponga di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
- c) sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
- d) sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

LINK:

Per consultare il testo della circolare INPS n. 39/2022 clicca qui.

3) <u>AGCM - SANZIONE DI UN MILIONE DI EURO A SKY ITALIA PER INFORMAZIONI INGANNEVOLI SUL PACCHETTO CALCIO</u>

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso un'istruttoria nei confronti di **Sky Italia S.r.l.** irrogando alla società una **sanzione di 1 milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sull'aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A**.

L'Autorità ha accertato che Sky Italia, in violazione dell'art. 21 del Codice del Consumo, nella primavera 2021 ha rappresentato una situazione di incertezza in merito all'aggiudicazione dei diritti della Serie A, lasciando intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come accaduto nella precedente stagione.

LINK:

Per maggiori informazioni e per consultare il testo del provvedimento clicca qui.

4) <u>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Digitalizzazione fascicoli giudiziari - Al via la procedura negoziata per 15 lotti</u>

Il Ministero della giustizia, con un comunicato stampa del 12 marzo 2022, ha reso noto che, nell'ambito della missione "Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella P.A.", finanziata con i fondi del PNRR, saranno digitalizzati, secondo una procedura negoziata in 15 lotti e con un valore base d'asta di oltre 68 milioni di euro, più di 11 milioni di fascicoli giudiziari ibridi e cartacei relativi agli anni 2016-2026.

I **fascicoli** riguarderanno i **processi civili** di merito, di primo e secondo grado, dei Tribunali, delle Corti d'Appello presenti sul territorio nazionale, esclusi gli atti di ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, e i **processi** di **legittimità** emessi dalla Corte di Cassazione.

La digitalizzazione dei fascicoli consentirà ai soggetti interessati (parti, avvocati, giudici) l'accesso integrale per via telematica a tutti gli atti depositati e la riduzione dei tempi di consultazione.

LINK:

Per accedere al comunicato stampa del Ministero della giustizia clicca qui.

5) <u>APPALTI IN CONDOMINIO - SENZA DURC IL CONDOMINIO PUO' NON PAGARE L'IMPRESA APPALTATRICE</u>

L'amministratore di condominio è tenuto a chiedere alle aziende tutti i documenti necessari a dimostrare la loro regolarità a livello legale e di tutela della sicurezza dei dipendenti e il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è proprio uno dei documenti principali da esigere per capire se un'impresa di pulizie è idonea ad operare all'interno del condominio.

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 9 febbraio 2022, n. 4079.

Il DURC costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all'INPS e all'INAIL.

Pertanto, il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimamente operante e, quindi, applicabile l'art. 1460 c.c., perché - a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione dell'obbligo della presentazione del DURC da parte dell'impresa di pulizie e, quindi, dell'esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 - il

Condominio stesso è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia, non sortendo, al riguardo, efficacia le fatture dalla stessa emesse.

I INK:

Per consultare il testo dell'ordinanza n. 4079/2022 clicca qui.

6) SAPER(e) CONSUMARE - AL VIA IL CONCORSO PER LE SCUOLE

Educare e sensibilizzare giovani e adulti al consumo sostenibile e responsabile, promuovendo un percorso di **info-formazione** nelle scuole e sviluppando competenze digitali che possono essere utilizzate anche nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione civica.

Con questo obiettivo ha preso il via il 156 marzo scorso il concorso dedicato a tutti gli istituti scolastici secondari di I e II grado che potranno partecipare con la presentazione di un progetto per l'ampliamento dell'offerta formativa nel prossimo anno scolastico.

L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto "Saper(e)Consumare", promosso e finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione.

Ogni scuola potrà partecipare con un solo progetto da allegare sul form presente sul sito dedicato oppure accedendo all'area SIDI entro e non oltre le ore 23:59 del 30 aprile 2022.

I migliori progetti saranno premiati con un **contributo di 10.000 euro** da destinare a ciascuna scuola vincitrice per potenziare la dotazione tecnologica dell'istituto e promuovere le competenze digitali degli studenti.

ITNK

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando clicca qui.

LINK:

Per accedere al sito dedicato clicca qui.

7) <u>LAVORI FATICOSI E PESANTI - DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI NELL'ANNO 2023 ENTRO IL 1º MAGGIO 2022</u>

Con il messaggio n. 1201 del 16 marzo 2022, l'INPS fornisce le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti dl 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto **lavori particolarmente faticosi e pesanti** e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo "AP45" e dalla documentazione minima richiesta.

LINK

Per maggiori informazioni e per consultare il testo del messaggio INPS n. 1201/2022 clicca qui.

8) <u>ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO - APPROFONDIMENTO DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTI</u>

A partire dal mese di marzo 2022 è operativo l'Assegno Unico e Universale (AUU), il nuovo beneficio economico erogato con cadenza mensile dall'INPS in favore dei nuclei familiari con figli a carico.

L'Assegno Unico e Universale accorpa e sostituisce, le altre prestazioni economiche a sostegno della famiglia di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, comprese quelle già erogate in busta paga o con la pensione.

La **Fondazione Nazionale Commercialisti**, in un documento del 18 marzo 2022, analizza le caratteristiche del beneficio e delle sue modalità applicative, al contempo, operando un raffronto tra il vecchio ed il nuovo sistema di sostegno alle famiglie e alla natalità, anche alla luce della recente rimodulazione delle aliquote IRPEF e degli effetti redistributivi della riforma.

LINK:

Per consultare il testo del documento clicca qui.

9) PREZZI DEI CARBURANTI - L'AGCM HA CHIESTO INFORMAZIONI ALLE COMPAGNIE PETROLIFERE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con un comunicato stampa del 18 marzo 2022, ha reso noto che, a seguito dello straordinario aumento dei prezzi della benzina e del gasolio che si è registrato negli ultimi giorni nonché delle numerose denunce ricevute, ha notificato dettagliate richieste di informazioni alle maggiori compagnie petrolifere avvalendosi anche dell'ausilio della Guardia di Finanza.

L'obiettivo è quello di approfondire le ragioni di tali aumenti e, nel caso, valutare la sussistenza di spazi per un possibile intervento circoscritto soltanto all'ipotesi di un'eventuale violazione delle norme in materia di abuso di posizione dominante o di intese restrittive della concorrenza.

Come avvenuto nel corso dei primi mesi della pandemia, l'Antitrust, nell'ambito delle proprie competenze, è attenta a monitorare gli eccezionali incrementi di prezzo che si registrano a volte durante le fasi di crisi e a verificare che tali fenomeni non siano frutto di comportamenti restrittivi della concorrenza.

LINK:

Per accedere al comunicato stampa clicca qui.



.... NEL CONTESTO ATTUALE ESISTONO DUBBI SULLA SICUREZZA DELLE SOLUZIONI KASPERSKY!

Quando le **tensioni geopolitiche** si fanno più aspre o si verificano conflitti come quello in essere tra Russia e Ucraina è lecito porsi delle domande, specie se si parla di **sicurezza informatica** e di soluzioni software che possono avere impatto sulla sicurezza di interi Paesi.

A seguito delle crescenti tensioni tra il Cremlino e i paesi occidentali, già nel 2017, gli Stati Uniti hanno deciso di **disinstallare il programma dai dispositivi governativi per motivi di sicurezza**, seguiti un anno dopo dai Paesi Bassi.

Analogamente in Francia l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi ha invitato a rivedere l'uso del software Kaspersky, sebbene un divieto esplicito non sia stato ancora emanato.

In tale crescente livello di conflitto internazionale, non si può, pertanto, prescindere da una rivalutazione del rischio che tenga conto del mutato scenario e che consideri la conseguente adozione di misure di mitigazione.

In Italia, il software di Kaspersky è utilizzato da 2.297 acquirenti, tra cui il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero della Giustizia, il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, l'Arma dei Carabinieri, l'ISTAT, il CNR, l'Istituto di Fisica Nucleare, l'AGCM, oltre a migliaia di altri enti pubblici e privati.

Molti di questi rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la compromissione dei loro software potrebbe causare gravi danni.

Il "caso Kaspersky" è in cima ai dossier del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR), che ha esaminato l'impiego di prodotti informatici realizzati da aziende russe nel panorama tecnologico del nostro Paese e le eventuali criticità.

Il "decreto Karpersky"

Tra le misure introdotte dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 marzo scorso, si segnala il "Rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza".

Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, queste procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, anche mediante procedure negoziate.

Le procedure di acquisto riguarderanno determinate categorie di prodotti e servizi sensibili quali applicativi antivirus, antimalware, endpoint detection and response (EDR) e web application firewall (WAF).

Le **pubbliche amministrazioni** vengono, in sostanza, chiamate a provvedere alla **diversificazione degli strumenti di cui alle categorie suddette.**

Le indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)

L'ACN, sentito il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica, ha emesso una **raccomandazione per tutte le organizzazioni, anche private**, a procedere urgentemente ad un'analisi del rischio derivante dalle soluzioni di sicurezza informatica utilizzate e di considerare l'attuazione di opportune strategie di diversificazione per quanto riguarda, in particolare, le seguenti categorie di prodotti e servizi:

- sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed "endpoint detection and response" (EDR);
- "web application firewall" (WAF);
- protezione della posta elettronica;
- protezione dei servizi cloud;
- servizi di sicurezza gestiti (managed security service).

A rendere ancora più delicata la questione, si riporta che il 31 gennaio 2022, l'Italia ha **certificato Kaspersky secondo lo standard Common Criteria EAL2+**, requisito necessario alla fornitura di tecnologie negli ambiti "Classificati".

Ciò ha reso il software utilizzabile anche da enti dell'intelligence e per tale motivo la possibilità che attraverso Kaspersky la Russia possa diffondere un attacco cyber all'Italia desta diverse preoccupazioni.

Per questo è stata fatta un'**interrogazione parlamentare** presentata al Governo il 28 febbraio scorso dall'On. Paolo Nicolò Romano indirizzata al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai Ministri per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Affari esteri, Interni, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico per chiedere delucidazioni in merito all'utilizzo diffuso dell'antivirus di Kaspersky in seno a diverse Pubbliche Amministrazioni italiane.

Il Deputato sottolinea che "se i dati fossero confermati vorrebbe dire che su molti computer delle più importanti agenzie di sicurezza italiane, è presente un software prodotto in Russia, che ogni giorno si collega a server di Mosca per scambiare dati e scaricare eventuali aggiornamenti su cui non vi sarebbe alcuna possibilità né di controllo né di verifica preventiva, a prescindere dalle eventuali certificazioni di sicurezza ottenute".

Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla società russa, Kaspersky non sarebbe soggetta al Russian System of Operational Investigative Measures (SORM) o ad altre legislazioni simili e non è quindi obbligata a fornire informazioni al Governo russo.

Al contrario, secondo alcuni esperti di settore la società potrebbe ricevere pressioni da Mosca non tanto per condurre uno spionaggio attivo, quanto per immettere un malware che il software potrebbe volontariamente lasciar passare.

A quel punto, il virus potrebbe operare indisturbato nei dispositivi colpiti, cancellando, bloccando o "esfiltrando" dati, oppure controllando da remoto i computer infettati.

L'istruttoria del Garante Privacy

Con un comunicato stampa del 18 marzo 2022, il **Garante per la protezione dei dati personali** ha reso noto di aver aperto un'istruttoria per valutare i potenziali rischi relativi al trattamento dei dati personali dei clienti italiani effettuato dalla società russa che fornisce il software antivirus Kaspersky. L'iniziativa intrapresa d'ufficio dall'Autorità si è resa necessaria in relazione agli eventi bellici in Ucraina, allo scopo di **approfondire gli allarmi lanciati da numerosi enti italiani ed europei specializzati in sicurezza informatica** sul possibile utilizzo di quel prodotto per attacchi cibernetici contro utenti italiani

Il Garante ha chiesto a Kaspersky Lab di fornire il numero e la tipologia di clienti italiani, nonché informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei diversi prodotti o servizi di sicurezza, inclusi quelli di telemetria o diagnostici.

La società dovrà inoltre chiarire se, nel corso del trattamento, i dati siano trasferiti al di fuori dell'Unione europea (ad esempio nella Federazione Russa) o comunque resi accessibili a Paesi terzi.

LINK:

Per consultare il testo dell'interrogazione a risposta scritta 4-11474, presentata dall'On. Romano Paolo Nicolò clicca qui.

ı	т	N I	v	
ı	1	N	κ	•

Per accedere al comunicato stampa del Garante Privacy clicca qui.

LINK:

Per accedere al sito dell'ACN clicca qui.

LINK:

Per ulteriori approfondimenti clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Repubblica italiana I provvedimenti scelti per voi (dal 11 al 22 Marzo 2022)

1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Decreto 9 marzo 2022: Revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2022).

ITNK

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

2) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2022, S.O. n. 8/L). (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2022 - Supplemento ordinario n. 9).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato clicca qui.

3) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 8 febbraio 2022: Istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 13 gennaio 2022, n. 19: Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 27 gennaio 2022: Attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

6) Ministero della giustizia - Decreto 3 marzo 2022: Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022).

LINK:

7) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 4 febbraio 2022: Modalità di assegnazione delle risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi - Annualità 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Unione europea I provvedimenti scelti per voi (dal 11 al 22 Marzo 2022)

1) Regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 1 e 8. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 68 del 3 marzo 2022).

LINK:

Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.